



**Imputato:**

delitto p. e p. dall'art. 423 bis co. 1 c.p., perché, appiccava il fuoco ad un vasto fondo situato tra la SS 124 e la SP 39 - lato Nord in loc. Costa Pernice agro di Buscemi provocando il conseguente incendio del fondo medesimo distruggendo un ettaro circa di vegetazione di macchia mediterranea (con piante protette di ampelodesma-mauritanica ).

Fatto commesso in Buscemi (SR) il 18.03.2014

**IN FATTO E IN DIRITTO**

In data 16.7.2014 il Tribunale di Siracusa dichiarava Antonio ████████ colpevole del reato ascrittogli, giuridicamente riqualificato quale violazione dell'art. 423 bis co 2 cp e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena, che sospendeva, di mesi otto di reclusione, così ridotta ex art. 442 cpp, oltre che al pagamento delle spese processuali.


Avverso la cennata sentenza propone appello il difensore dell'imputato per richiedere:

1. La declaratoria di nullità della sentenza per violazione degli artt. 438 e 512 cpp e degli art. 24 e 11 Cost e, di conseguenza, l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;
2. L'assoluzione dell'imputato essendo lo stesso non punibile per caso fortuito;
3. La riduzione della pena.

A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduce che la nozione di bosco ed aree equiparate si ricava dal disposto del d. lgs. 227/2001 integrato e coordinato con le normative regionali e che nella Regione siciliana la nozione di bosco è desumibile dal combinato disposto dell'art. 1 l.r. 13/99 e del decreto del Presidente della regione siciliana 28 giugno 2000.

Premesso che tra area boschiva e macchia mediterranea vi sarebbe una differenza ontologica, l'impugnante rileva che il Cimarosa era stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 423 bis, co. 1, cp per avere provocato l'incendio del fondo e distrutto un ettaro circa di vegetazione di macchia mediterranea (con piante di ampelodesma mauritanica) ed invece è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 423 bis, co. 2, cp attesa la qualificazione dell'area come boschiva.

Lamenta il difensore che non solo il Tribunale ha ritenuto colposa la condotta del Cimarosa, contestata come dolosa, ma ha attribuito qualità naturali e tecnico - giuridiche al terreno ove era scoppiato l'incendio (area boschiva) che invece non possedeva, ma in



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish and the number '2' below it.

stridente antinomia con quanto emergeva dagli atti del processo che riconducevano l'area, a tutto concedere, nel novero della macchia mediterranea.

Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe travisato anche in ordine all'estensione del fuoco appiccato che avrebbe coinvolto solo 1.000 mq e non 10.000 come indicato prima nell'imputazione e poi nella sentenza.

Tale operazione ermeneutica, che avrebbe trasformato l'area in questione da macchia mediterranea a area boschiva, violerebbe sia la norma dell'art. 441 cpp sia quella dell'art. 521 cpp, essendo stato violato -a dire dell'appellante -il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, con violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa; la difesa si sarebbe concentrata, infatti, sulle qualità del terreno oggetto d'incendio come da imputazione, ossia a dimostrare che l'area non era ascrivibile alla macchia mediterranea, mentre, all'esito del giudizio, il ~~definito~~ è stato condannato sul presupposto di una qualità del terreno mai contestata e nemmeno prospettata o prospettabile sulla scorta dell'imputazione, delle indagini di polizia, degli atti processuali.

Ritiene il difensore che sia pacifico che il fondo ove il ~~definito~~ ebbe ad appiccare il fuoco non era un'area boschiva, per l'assenza di piante forestali, arboree o arbustiva, insistendo vivi solo l'ampelodesmos mauritanicus, una pianta erbacea endemica dell'area mediterranea appartenente alla famiglia della graminacee.

Se, da un canto, la Corte di Cassazione ha equiparato la macchia mediterranea all'area boschiva, la Regione siciliana, avente competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ha dato una definizione di macchia mediterranea nel decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2000, tale che, perché un'area possa dirsi macchia mediterranea, occorre che sulla stessa vi insistano cinque concorrenti specie vegetali.

Nella specie oltre a non sussistere il requisito della coesistenza sull'area di cinque specie vegetali, dovrebbe tenersi in conto il fatto che l'ampelodesma mauritanica non rientra nell'elenco delle specie vegetali che possono concorrere a creare la macchia mediterranea.

Da tali considerazioni ne deriverebbe che il ~~definito~~ andava assolto dal reato in esame proprio perché l'area bruciata non poteva ritenersi macchia mediterranea.

Lamenta, inoltre, l'appellante che il primo giudice abbia elevato al rango di area boschiva fondi che non hanno neppure l'attitudine ad essere qualificati come terreni ove è ascrivibile la presenza di macchia mediterranea, presupponendo qualità del terreno non provate: dagli atti emergerebbe, infatti, che l'area, prima degli incendi che l'hanno interessata è stata priva di qualsiasi essenza arborea o arbustiva.

Si duole l'impugnante, altresì, del fatto che il Tribunale non abbia distinto fra fuoco ed incendio secondo le nozioni elaborate dalla giurisprudenza, e ciò perché il fuoco

appiccato dall'appellato non solo non avrebbe avuto alcuna attitudine distruttrice, ma neanche alcuna possibilità di propagarsi, posto che il terreno in questione era delimitato da una strada nazionale e da una provinciale ed era impossibile che lambisse aree boscate o assimilate, considerate anche la loro notevole distanza.

Deduce, ancora, il difensore che la condotta posta in essere dal ~~.....~~, quella di bruciare scarti vegetali e piccole immondizie presenti sul terreno, lungi dall'essere un'attività illegale, trovava legittimazione nella legislazione vigente (art. 14, co. 8, l. 24.6.2014) oltre che in una pratica agricola millenaria.

A tali elementi normativi andavano posti in correlazione alcune situazioni emerse nel corso della istruttoria ossia: 1) dopo avere appiccato il fuoco, si sollevava un vento impetuoso che ne impediva il corretto controllo; 2) l'attività di bruciatura dei residui era consentita ed era stata intrapresa con ogni cautela.

Da ciò deriva, tenuto conto dell'estrema limitatezza dell'incendio, che il vento impetuoso, quale caso fortuito, aveva spezzato il nesso di causalità, così che l'imputato non poteva essere dichiarato responsabile del fatto nemmeno a titolo di colpa.

L'impugnante deduce infine che non è emerso alcun danno concreto riconducibile alla condotta del ~~.....~~.

§§§

Reputa la Corte che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Occorre innanzitutto muovere da alcuni fatti pacifici: a) Antonio ~~.....~~ il 18.3.2014, intorno alle ore 16.00, ebbe ad accendere un fuoco in località c.da Costa Pernice, agro di Buscemi; b) il fuoco proveniva da due posti distinti.

L'imputato, infatti, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto ha ammesso di avere acceso il fuoco all'interno di un fondo che conduceva in affitto, e che, ad un certo punto, le fiamme ebbero a scappargli a causa del vento che improvvisamente si era alzato, tanto che non poterle più controllare.

Dal rapporto di intervento redatto dai VV.FF. di Palazzolo Acreide, acquisito in questo grado di giudizio, emerge che l'intervento ebbe inizio alle ore 16.03 per concludersi alle ore 16.59; l'intervento aveva avuto per oggetto due incendi di sterpaglie a distanza di 500 metri l'uno dall'altro.

Dal verbale di arresto del ~~.....~~ si apprende, inoltre, che un "principio di incendio" era stato verificato lungo la SS 124 in c.da Carretteria e che a distanza di qualche centinaio di metri, in c.da Costa Pernice, si alzava "una seconda colonna di fumo".

Raggiunta la c.da Costa Pernice i Carabinieri si avvedevano di un uomo che tentava di nascondersi e che, dopo un breve inseguimento, veniva bloccato ed arrestato.



Lo stesso era, quindi, identificato in Antonio , allevatore e proprietario di un gregge di circa 80 ovini che pascolavano liberamente nelle vicinanze dell'incendio.

Nel corso dell'interrogatorio di convalida il  dopo avere ammesso aver dato fuoco a dell'immondizia e a dei residui vegetali, alla domanda del perché fosse scappato alla vista dei Carabinieri rispondeva che si era imbarazzato ed era scappato verso le pecore, per evitare che le stesse fossero travolte dal fuoco.

La circostanza dell'improvviso alzarsi del vento ha trovato conferma nella deposizione del Luogotenente Adriano Tolomeo (pag. 16 del verbale fonoregistrato del 19.3.2014) il quale ha anche aggiunto che in c.da Costa Pernice, ove era stato sorpreso il Cimarosa, non vi erano alberi, mentre nella c.da Carretteria, ove era stato notato "il principio di incendio" vi era un solo albero che però non era stato interessato dalle fiamme.

Tanto premesso in fatto, per valutare quali siano i rapporti fra le norme di cui agli artt. 423, 423 bis e 424 cp, ritiene la Corte che debba muoversi da tale ultima disposizione.

Il primo comma dell'art. 424 cp punisce chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicchi il fuoco ad una cosa propria o altrui, se dal fatto sorge il pericolo di incendio, e la pena irrogabile va dal minimo di sei mesi al massimo di due anni di reclusione.

Il secondo comma prevede che se, poi, l'incendio segue per davvero, la pena è quella prevista dall'art. 423 cp ridotta da un terzo alla metà.

L'ultima comma prevede un'eccezione: se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste o ai vivai forestali segue l'incendio la pena prevista è quella di cui all'art. 423 bis cp senza alcuna riduzione.

Da quest'ultima norma deve dedursene, logicamente, che il primo comma disciplina anche l'ipotesi di chi accenda il fuoco a boschi, selve e foreste, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, dal quale sorga il pericolo di incendio.

Se ne deduce, altresì, che resta ferma anche per i boschi, le selve e le foreste la tradizionale distinzione giurisprudenziale tra fuoco e incendio secondo la quale si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone [(ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14263 del 23/02/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269842 - 01]

Non è irrilevante, inoltre, osservare che l'art. 635, co. 2, n. 3, cp punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento.

Dall'analisi del testo delle norme emerge, dunque, che chi, attraverso il fuoco, danneggia boschi, selve e foreste, risponderà di danneggiamento ex art. 635 cp; se, però,



dovesse sorgere pericolo di incendio, risponderà del reato di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424, co. 1, cp; se, infine, dovesse seguire effettivamente l'incendio, il reato consumato sarà quello di incendio boschivo ex art. 423 bis cp.

Solo nell'ipotesi di incendio boschivo è prevista, dall'art. 423 bis cp, la responsabilità anche a titolo di colpa.

Ciò posto quanto alla relazione delle norme rilevanti per il caso in esame, occorre adesso se nella specie può dirsi che ci si trovi innanzi ad un bosco, una selva o una foresta o, ancora, innanzi ad un vivaio forestale destinato al rimboschimento.

Come detto, in c.da Costa Pernice, ove era stato rinvenuto il ~~bosco~~, non vi era alcun albero, mentre un solo albero, non colpito dalle fiamme, era stato rilevato, invece, in c.da Carretteria.

Su luoghi era stata rilevata la presenza di *ampelodesmos mauritanicus*, detta anche disa o saracchio, una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle graminacee, molto presente nell'area del Mediterraneo.

Il capo di imputazione contesta al ~~bosco~~ la fattispecie dell'incendio boschivo in ragione del fatto che sarebbe andato distrutto un ettaro di vegetazione di macchia mediterranea con piante protette di *ampelodesma - mauritanica*.

E' necessario, pertanto, verificare se la vegetazione di *ampelodesma -mauritanica* possa rientrare nella nozione di bosco, selva o foresta, prevista dall'art. 423 bis cp.

Reputa la Corte che la detta pianta non rientri nella definizione di bosco, quale quella introdotta nella Regione siciliana dall'art. 1, co. 1, l. r. 13/1999, che definisce, appunto, bosco una superficie di terreno non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, e che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%.

L'*ampelodesma - mauritanica*, infatti, essendo una pianta erbacea non può considerarsi né pianta forestale, né arborea né arbustiva.

Essa non rientra neanche nella definizione di formazione rupestre o ripariale o di macchia mediterranea che ai sensi dell'art. 1, co. 2, l.r. cit. rientrano nella definizione di "bosco" e ciò perché per aversi macchia mediterranea (ai sensi del decreto del Presidente della Regione siciliana del 28.6.2000) occorre che la formazione vegetale sia costituita da almeno cinque tra varie specie specificamente indicate fra le quali non v'è il saracchio, mentre per le formazioni rupestri occorre la presenza di almeno dieci diverse specie, anch'esse specificamente indicate, fra le quali non v'è il saracchio.

Deve, dunque, dubitarsi che nella specie possa trovare applicazione la norma di cui all'art. 423 bis cp, non potendosi nemmeno sostenere che l'area in parola sia boschiva, ancorché temporaneamente priva di vegetazione per cause naturali o per l'intervento

 6

antropico, giacchè dalla documentazione acquisita dalla difesa presso il Comune di Buscemi (v. nota del 20.11.2014) in essa non erano mai stati presenti alberi o coltivazioni, ma solo ed esclusivamente piante di saracchio.

Deve dubitarsi, altresì, che il fuoco appiccato dal ██████ abbia avuto le caratteristiche dell'incendio, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza sopra ricordata.

Come detto, nel verbale di arresto si parla in un caso di "principio di incendio" e nell'altro, quello direttamente riferibile al ██████, di "colonna di fumo".

In nessun caso sono state descritte fiamme divoratrici, di vaste proporzioni, che si propagavano con potenza distruttrice.

Lo stesso tempo occorso per lo spegnimento del fuoco - poco meno di un'ora - nonostante il vento che si era improvvisamente alzato, dà conto - del resto - di un fuoco di modesta entità.

Non può nemmeno dirsi che sia sorto un pericolo di incendio, in considerazione della conformazione dell'area, lontana dal centro abitato, priva di case, di alberi e di vegetazione (a parte - come detto - il saracchio).

In ogni caso il reato previsto dall'art. 424 cp (come quello ex art. 635 cp) è punito solo a titolo di dolo specifico (al solo scopo di danneggiare la cosa altrui).

In definitiva, dunque, da parte del ██████ è stato appiccato del fuoco su un fondo di propria pertinenza che, per negligenza, sì come accertato dal primo giudice, non è rimasto circoscritto, non avendo previsto le conseguenze del vento, ma si è esteso, bruciando anche alcune piante di ampelodesma - mauritanica.

Tal fatto, per come è stato ricostruito, non ha rilevanza penale.

Ne deriva che l'imputato deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Il carico di lavoro dell'ufficio giustifica la riserva di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

La Corte d'appello,

Visto l'art. 605 cpp, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 16.7.2014 ed appellata da ██████ Antonio, assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 cpp indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.


Catania, 27.11.2020

Il Consigliere est.

Dott. Anton Giulio Maggiore

Il Presidente

dott. Antonino Fallone



CONCELI DI ARNELLO DI CATANIA

Depositate in ~~carta~~ CANCELLI 6

Catania 26-02-1981

Il Cancelliere  
Il Funzionario Giudiziario  
Dot.essa Antonia Puglisi

